

CROCE BIANCA DI BRESCIA **-ASSOCIAZIONE PER LA PUBBLICA ASSISTENZA-**

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

ART.1 ORGANI DISCIPLINARI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi disciplinari dell'Associazione:

- Il Comandante del Corpo Militi
- La commissione di Disciplina

ART.2 COMMISSIONE DI DISCIPLINA

La Commissione di Disciplina è composta da cinque membri elettivi e delibera validamente alla presenza di almeno quattro membri. Al suo interno viene eletto, all'inizio di ogni mandato, un Presidente al quale compete sia l'organizzazione dei lavori della Segreteria della commissione che la regolamentazione e la direzione sia della fase istruttoria che della fase dibattimentale, facendo comunque sempre salvo il principio del contraddittorio.

Le deliberazioni sono aggiunte a maggioranza degli intervenuti; il Presidente esprime il proprio voto per ultimo; in caso non venga raggiunta la maggioranza, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART.3 SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli associati devono essere sempre motivate per iscritto.

Esse sono:

1. L'ammonizione, la cui comminatoria è di competenza del Comandante.
2. La sospensione temporanea da ogni attività sociale con o senza la possibilità di frequentare l'Associazione, la cui comminatoria, anche nella durata, è di competenza della Commissione di Disciplina. Non potrà essere comminata una sospensione dall'associazione per durata superiore ad un anno solare.
3. L'espulsione dall'Associazione la cui comminatoria è di competenza della Commissione di Disciplina.

ART.4 PROCEDURA PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare viene promossa

- Dal Presidente;
- Dal Comandante;
- Dal Direttore Sanitario.

Qualora uno di questi soggetti individuasse un comportamento sanzionabile deve informare la Commissione di Disciplina che, esperite le indagini preliminari ritenute opportune, qualora non ravvisi di disporre l'archiviazione, procede all'apertura del procedimento disciplinare. La

Commissione di Disciplina, per i provvedimenti di sua competenza, deve riunirsi entro 15 giorni dalla data di apertura del procedimento disciplinare, sentire l'interessato e le sue argomentazioni difensive ed emettere il provvedimento entro una settimana dalla riunione; qualora si rilevi necessario procedere ad attività istruttoria, il termine per l'emissione del provvedimento decorrerà dalla data del provvedimento presidenziale di chiusura della fase istruttoria.

La difesa dell'interessato potrà essere svolta dallo stesso personalmente o da altro associato.

Tutte le comunicazioni relative ai procedimenti disciplinari devono essere effettuate per iscritto.

Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare od i testimoni facenti parte dell'Associazione che, senza giustificato motivo, non si presentassero a seguito dell'invito ricevuto dalla Commissione di Disciplina o dal Comandante, saranno passibili di sanzione disciplinare.

Il grado rivestito nel Corpo Militi costituirà aggravante delle sanzioni.

Con il provvedimento finale, la Commissione di Disciplina potrà archiviare il caso oppure, in caso di colpevolezza dell'incolpato, pronunziarne la sospensione o la radiazione all'Associazione oppure trasmette gli atti al Comandante perché questi applichi la sanzione dell'ammonimento.

ART 5 COMUNICAZIONI – RICORSI – EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere comunicati, completi di motivazione, all'interessato mediante raccomandata A.R.
2. I provvedimenti disciplinari hanno effetto dalla data di esposizione nell'Ordine del Giorno, e resteranno affissi nella Sede Sociale per 15 giorni.
3. I provvedimenti dovranno anche essere riportati nello stato di servizio di ogni Milite.

ART.6 PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE

La radiazione fa decadere il Socio da ogni diritto riguardo l'Associazione

Il provvedimento di radiazione è previsto nei casi di seguito indicati:

- L'appropriazione di compensi avuti a qualsiasi titolo per prestazioni e servizi.
- L'ubicazione in sede od in servizio.
- L'assunzione di sostanze stupefacenti.
- Il litigio o la rissa in sede od in servizio fra soci o soci ed estranei quando non sia provata la legittima difesa.
- La promozione di opera di disgregazione, di dissoluzione o di insubordinazione o di qualsiasi altra attività che in qualsiasi modo compromettano il buon nome o il buon andamento dell'Associazione.
- La denigrazione in qualsiasi forma o modo dell'onorabilità di altri Soci dell'Associazione.
- L'abuso del proprio grado
- L'abbandono recidivo del servizio, le eccessive assenze ingiustificate alle iniziative di formazione promosse dagli organi dell'Associazione, nonostante i ripetuti richiami e provvedimenti disciplinari.
- Il danneggiamento doloso delle proprietà sociali.

ART.7 DANNEGGIAMENTO O SMARRIMENTO PER INCURIA

Al socio o dipendente responsabile di danneggiamento o smarrimento, per incuria, del materiale sociale potrà essere richiesto risarcimento, totale o parziale, del danno indipendentemente dalla punizione inflittagli. Il risarcimento sarà richiesto dal Consiglio Direttivo su proposta del Comandante o della Commissione di Disciplina.

ART.8 SOSPENSIONE TEMPORANEA DAL SERVIZIO

Il socio attivo che per mancanze gravi e per qualunque altro motivo rendesse la sua presenza incompatibile con il decoro e la tranquillità dell'Associazione può essere, anche immediatamente, allontanato dalla Sede dal Caposquadra che dovrà riferirne al più presto al Comandante specificandone i motivi.

ART.9 SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO

Il Comandante può sospendere immediatamente da ogni diritto sociale i Soci attivi in stato di accusa o puniti, e ha l'obbligo di riferire al più presto alla Commissione di Disciplina il provvedimento preso.

ART.10 DIMISSIONI DI UN MILITE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Non possono essere accettate dimissioni del Milite su cui è pendente un procedimento disciplinare.